

**Processo civile** - Prova - Dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori contrastanti con quelle successivamente rese in udienza – Prevalenza delle prime - Sussiste.

**Tribunale di Palermo - 05.08.2009 n. 1544 - Dr. Pignataro – A. I. (Avv. Barranco) – INPS-SCCI S.p.A. (Avv. Madonia) – Serit Sicilia S.p.a.**

*Le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione sono generalmente dotate di una maggiore credibilità rispetto a quelle rese successivamente a distanza di tempo, quando è possibile concordarne il contenuto per adattarlo alla tesi difensiva del datore di lavoro.*

FATTO - Con ricorso depositato in data 9.4.2004 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso la cartella esattoriale per crediti previdenziali con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 7.460,78, a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive relativi al periodo 1.7.1999/30.6.2001, in favore del dipendente B. G..

Dedusse che l'Istituto previdenziale aveva quantificato i contributi omessi sul presupposto che il lavoratore in questione, di professione cuoco, avesse osservato il seguente orario di lavoro: dalle 10,30 alle 15 e dalle 18,30 alle 23 per sei giorni alla settimana (con riposo il martedì). Contestò invece tale circostanza, rilevando anzitutto che un giorno alla settimana (oltre a quello di riposo) l'orario era soltanto dalle 17 alle 23 e che all'interno delle suddette fasce orarie il dipendente era solito consumare in azienda i propri pasti: il pranzo dalle 10,30 alle 11,30 e la cena dalle 18,30 alle 19,30; sicché, detraendo due ore al giorno (una nel giorno in cui lavorava soltanto di pomeriggio) l'orario complessivo settimanale non aveva mai superato le 40 ore, conformemente al contratto collettivo di categoria.

Sotto altro profilo dedusse l'errata aliquota applicata dall'Istituto, deducendo di avere diritto a quella ridotta del 38,39 %, in quanto iscritta alla gestione autonoma commercianti.

Tempestivamente costituitisi in giudizio, l'INPS e la SCCI chiesero il rigetto dell'opposizione.

La Serit Sicilia, invece, non si costituì, sebbene ritualmente citata .

In istruttoria vennero escussi i testi C. A. M. e B. A., e interrogato liberamente il lavoratore B. G.; quindi, all'udienza del 15.5.2009 la causa è stata decisa come da

separato dispositivo.

DIRITTO - Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Serit Sicilia s.p.a., la quale non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente citata mediante notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

L'opposizione è solo parzialmente fondata.

L'Inps ha quantificato le 14 ore lavorative straordinarie (oltre la 40<sup>A</sup> settimanale) non assoggettate a contribuzione nel periodo oggetto di causa (1.7.1999/30.6.2001), sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal lavoratore in questione. Costui, infatti, ha riferito all'ispettore di lavorare *“dalle ore 10.30 sino alle ore 15 e dalle 18,30 sino alle 23 dal lunedì alla domenica escluso il martedì”* (v. verbale in atti e deposizione testimoniale dell'ispettore C.).

Orbene, il medesimo lavoratore, tuttavia, interrogato liberamente in sede dibattimentale, ha reso dichiarazioni diverse, sostanzialmente riducendo l'orario lavorativo giornaliero di due ore, assertivamente riservate a consumare i pasti in azienda, e aggiungendo una mezza giornata di riposo in più, oltre a quella dichiarata all'ispettore. A giustificazione di tale rettifica ha dedotto che durante l'ispezione ci sarebbe stata molta confusione e pertanto avrebbe dimenticato di riferire tali circostanze.

A parere del decidente quest'ultima versione è inattendibile e non vale a privare di efficacia quella originariamente resa in sede ispettiva.

Va anzitutto rilevato come le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione siano generalmente dotate (e salvo, ovviamente, smentita attendibile) di una maggiore credibilità rispetto a quelle rese successivamente a distanza di tempo, quando cioè è possibile concordarne il contenuto per adattarlo (eventualmente) alla tesi difensiva del datore di lavoro.

Ma al di là di questa considerazione generale, nella specie va giudicato obiettivamente inverosimile il fatto che il lavoratore abbia potuto dimenticare di riferire all'ispettore che ben due ore al giorno non erano destinate a lavorare ma a consumare i pasti in azienda, e addirittura che fruiva di una mezza giornata di riposo in più, oltre alla giornata del martedì. D'altra parte, anche l'orario in cui il lavoratore avrebbe consumato il pranzo, dalle 10,30 alle 11,30, appare decisamente troppo anticipato rispetto alle comuni abitudini.

Per quanto riguarda la teste B., poi, si osserva che essa ha lavorato soltanto per due o tre mesi nel 2001 (peraltro non ha saputo precisare se nel primo semestre,

interessato all'accertamento, o nel secondo, escluso), soltanto di pomeriggio (dalle 18,30 alle 23), e quindi la sua dichiarazione non può costituire idoneo riscontro probatorio con riferimento all'assai più ampio periodo oggetto di causa (2 anni).

Alla stregua di queste considerazioni, quindi, devono ritenersi credibili le dichiarazioni rese dal lavoratore B. in sede ispettiva, anziché quelle fornite in sede giudiziaria.

Può dirsi acquisito, quindi, che costui nel periodo oggetto di causa ha svolto le ore di lavoro straordinario e domenicale in base alle quali è stata emessa la cartella impugnata.

Per quanto riguarda l'entità dei contributi omessi, tuttavia, il motivo di opposizione è fondato, come riconosciuto dall'INPS con le note depositate il 28.11.2008, nelle quali l'aliquota corretta è fissata al 39,06 % per il 1999, al 38,59 % per il 2000 e al 38,39 % per il 2001; sicché l'importo per sorte contributiva va ridotto a € 4.034,00 (v. nota di riquantificazione del 19.2.2009 prodotta all'udienza del 20.3.2009).

In conclusione, quindi, previo annullamento della cartella - in quanto riferita a una somma superiore a quella effettivamente dovuta -, la ricorrente va condannata a versare alla SCCI, soggetto cessionario del credito oggetto di causa, la somma di € 4.034,00, oltre le somme aggiuntive di legge sino al pagamento.

Sussistono giuste ragioni per compensare interamente le spese di lite tra ricorrente e INPS.

Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, poi, sussistono giuste ragioni per compensare per metà le spese di lite tra ricorrente e SCCI, mentre la restante parte va posta a carico della ricorrente, nella misura liquidata come in dispositivo.

*(Omissis)*